

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA

DELIBERA COMMISSARIALE

N° **115** del 18 Giugno 2009

OGGETTO: Revoca delibere n.ri 121 del 25.06.07 e 174 del 26.11.2007 assegnazione suolo alla società LUCANDOCKS S.p.A. a.i. Tito.

IL COMMISSARIO

del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza

VISTA la Legge Regionale 3 novembre 1998 n. 41, recante norme per la “Disciplina dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale”;

VISTO lo Statuto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza adottato dall’Assemblea Generale dei Soci con delibera n. 3 del 10 gennaio 2000, ed approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 1328 dell’8 febbraio 2000;

VISTA la Legge Regionale 9 agosto 2007 n. 13, la quale all’articolo 19 “*Nuovo assetto normativo concernente le aree industriali*” dispone che ai fini della organizzazione di un sistema di governance delle attività industriali e nelle more della definizione di un nuovo assetto normativo concernente le aree industriali, gli organi dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale di cui alla Legge Regionale 3 novembre 1998, n. 41, con eccezione del Collegio dei Revisori, sono sciolti, con le modalità previste dal comma 2 del presente articolo;

VISTO il Decreto n. 192 del 07.09.07, con il quale il Presidente della Giunta Regionale, ha provveduto allo scioglimento degli organi del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza (*Assemblea, Presidente e Consiglio di Amministrazione*) ad eccezione del Collegio dei Revisori;

VISTA la D.G.R. n. 1478 del 23.09.08, con la quale è stato individuato, ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 13/07, l’Ing. Alfonso Ernesto NAVAZIO quale Commissario del Consorzio Per Lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza;

VISTO il D.P.G.R. n. 223 del 24.09.08 con il quale l’Ing. Alfonso Ernesto NAVAZIO è stato nominato Commissario del Consorzio Per Lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza;

VISTA la delibera commissariale n. 1 del 30 settembre 2008 avente ad oggetto “*Insediamiento*”;

PREMESSO che con nota Prot. ASI n. 9461 del 12.12.2008 veniva comunicato alla società LUCANDOCKS S.p.A. l'avvio del procedimento di revoca della delibera n. 121 del 25.06.2007 avente ad oggetto "Assegnazione area interporto alla società LUCANDOCKS S.p.A. a.i. di Tito" e della delibera n. 174/07 avente ad oggetto "Sentenza TAR Basilicata – Ricorso società LUCANDOCKS S.p.A. a.i. Tito";

RICHIAMATE le delibere del C.d.A. del Consorzio n.ri 111 del 15.05.2003, 190 del 1°08.2003 e 198 del 08.08.2003;

VISTO il dispositivo della delibera di C.d.A. n. 121 del 25.06.07 che recita:

- 1. di prendere atto della nota acquisita al protocollo ASI al n. 5423 del 14.06.07, con la quale la società Lucandocks S.p.A. in risposta alla nota protocollo 4274/07 ha diffidato l'ASI a procedere con gli espropri ed ha confermato che il progetto esecutivo presentato ufficialmente il 14.07.03 ed acquisto al protocollo ASI n. 5429 del 17.07.03 non ha subito alcuna modifica ed è quindi, progetto definitivo, attualmente valido ed efficace nella sua totalità;*
- 2. di assegnare alla società Lucandocks S.p.A. la superficie di terreno, fatti salvi eventuali vincoli da rimuovere e l'identificazione con più precisi dati catastali, consistenza effettiva, coerenza, confini e risultanze del tipo di frazionamento da redigere a cura dell'assegnatario, così come indicata nell'allegata planimetria catastale evidenziata in color giallo e rosso, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, distinta in catasto terreni al foglio di mappa n. 12 particelle n. 50 (parte), n. 70 (parte), n. 73 (parte), n. 17 (parte), n. 319, n. 496 (parte), n. 661, n. 659 (parte), n. 651, n. 652, n. 649fr, n. 112, n. 111, n. 108, n. 35, n. 383, n. 387 (parte), n. 385 (parte), n. 386fr, n. 390fr, n. 391fr, n. 389fr, n. 384fr, n. 109, n. 103, n. 104, n. 105, n. 38, n. 106, n. 113, n. 82, n. 102, n. 37, n. 39, n. 311 (parte), n. 312 (parte), n. 155, n. 565, n. 178, n. 156, n. 157, n. 216, n. 571, n. 570, n. 573, n. 574, n. 564 (parte), n. 576, n. 575, n. 578, n. 160, n. 580, n. 581, n. 583, n. 582, n. 585 (parte), n. 162, n. 159, n. 45, n. 46, n. 98, n. 96, n. 47, n. 48, n. 49 (parte), n. 72 (parte), n. 51 (parte), n. 229, n. 230 (parte), n. 265, n. 266, n. 267, n. 268, n. 269 (parte), n. 270, tratturo comunale degli stranieri (parte), Strada Comunale Piperno-Pignola (parte), Strada Comunale delle Spinette (parte), Strada Comunale della Mattina (parte) e foglio di mappa n. 13 particelle n. 68, n. 67, n. 1192 e n. 1194 della superficie complessiva di mq. 300.000 circa nell'a.i. di Tito ad un importo di 30,00 €/mq – giusta delibera n. 149/06;*
- 3. di approvare il progetto del 1° lotto acquisito al protocollo ASI n. 5429 del 17.07.03 così come indicato in premessa, concedendo il prescritto nulla - osta e a condizione che i lavori per la realizzazione del progetto di che trattasi non incidano sulla successiva eventuale bonifica della falda;*
- 4. di prendere atto che la suddetta superficie di terreno di cui al punto 2, fatta eccezione del "tratturo comunale degli stranieri (parte), Strada Comunale Piperno-Pignola (parte), Strada Comunale delle Spinette (parte), Strada Comunale della Mattina (parte)" in capo al Comune di Tito e per la quale sarà necessario avviare la procedura per la sdemanializzazione ed acquisizione a favore del Consorzio è di proprietà privata e consortile ed è al momento privo di opere di urbanizzazione, per cui nei tempi tecnici necessari gli uffici dovranno compiere quanto utile e necessario per l'acquisizione bonaria ovvero coatta dei suoli privati e per la realizzazione delle infrastrutture a servizio dell'area assegnata;*
- 5. di dare corso alle pratiche di sdemanializzazione per l'acquisizione delle strade Comunali intercluse nella superficie assegnata per la realizzazione del progetto di che trattasi;*
- 6. di trasferire con atto pubblico di vendita alla società Lucandocks S.p.A. la superficie di circa mq. 64.000 di proprietà consortile riportata in catasto terreni in agro di Tito al*

foglio di mappa n. 12 particelle n. 50 (parte), n. 70 (parte) e n. 651 e foglio di mappa n. 13 particelle n. 68, n. 67, n. 1192 e n. 1194 al prezzo di €/mq. 30,00, per l'importo complessivo di € 1.920.000,00 oltre IVA salvo conguaglio dovuto per l'esatta individuazione della superficie a seguito di frazionamento;

7. di incaricare l'Ing. Mario CERVERIZZO Responsabile del Procedimento, di avviare la procedura espropriativa con le comunicazioni ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D.P.R. n. 327/01 ai proprietari interessati e quindi dare corso alle pratiche espropriative per l'acquisizione dell'area interessata dall'intervento di circa 190.000 mq. ai sensi dall'art. 7 comma 11 della L.R. n. 41 del 03.11.98 e del D.P.R. n. 327/01;
8. di richiedere alla suddetta società l'importo di € 17.104,00 oltre IVA per oneri di istruttoria pratica, oltre all'anticipazione in misura del 50% del prezzo stimato per il trasferimento in conformità a quanto previsto dal punto 4) della delibera n. 149/06, da versare entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente atto al netto dell'acconto versato rivalutato degli interessi legali come per legge;
9. di conferire mandato al Presidente a intervenire alla stipula dell'atto pubblico, conferendogli tutti i poteri all'uopo necessari previa identificazione dei terreni da parte degli uffici consortili con più precisi dati catastali, consistenza effettiva, coerenza, confini e risultanze del tipo di frazionamento;
10. di autorizzare, il Conservatore dei RR.II. ad effettuare i conseguenti adempimenti con esonero di ogni sua responsabilità.
11. di incaricare gli uffici consortili di notificare il presente atto alla società Lucandocks S.p.A. corredato della planimetria che riporta l'area assegnata, nonché il perimetro corretto d'ufficio dell'intero 1° lotto, affinché confermi la realizzazione dell'iniziativa programmata, accettando esplicitamente il presente deliberato senza alcuna condizione e sottoscrivendo per accettazione il regolamento consortile vigente;
12. di incaricare l'UTC di far sottoscrivere la convenzione approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente nella seduta del 18.06.2007 a valle della acquisizione delle aree da espropriare.

VISTO il dispositivo della delibera n.174 del 26.11.07 con cui, in esito e con riferimento a quanto statuito dal TAR Basilicata con sentenza n. 657/2007, il C.d.A. stabiliva:

1. di prendere atto della sentenza del TAR Basilicata n.657/07, con la quale è stata parzialmente annullata la delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n. 121/07, nella parte in cui – ritenendo automaticamente caducata la precedente delibera Consortile n.198/03 per effetto della sentenza del TAR Basilicata n.337/04 – si procedeva alle assegnazioni delle aree di proprietà consortile in favore della Lucandocks S.p.A. al prezzo di 30 €/mq.;
2. di ribadire in € 10,32 - oltre IVA - il prezzo di cessione alla Lucandocks S.p.A. delle aree di proprietà consortile, estese per 64.000 mq circa, così come stabilito nella delibera consortile n. 198/03, salvo conguaglio conseguente alla esatta individuazione e definizione a seguito di frazionamento da predisporre a cura della assegnataria;
3. di far discendere dalla applicazione della delibera consortile 149/06 il prezzo di cessione delle ulteriori aree necessarie alla realizzazione delle opere costituenti il primo lotto funzionale dell'interporto e pertanto fissarne il prezzo minimo in € 30/mq potendo tale importo rideterminarsi in funzione dei costi di acquisizione delle aree stesse in esito alle procedure espropriative attivate ;
4. di confermare i punti 1), 3), 4), 5), 7), 9), 10), 11),12 della delibera consortile n.121/2007, nonché i punti 6) e 2) per le parti non annullate dalla sentenza TAR Basilicata n. 657/07 e non revocate e/o riformulate con la presente delibera;
5. di revocare il punto 8 della delibera 121/07;
6. di richiedere alla società Lucandocks S.p.A. l'importo di € 17.104,00 oltre IVA per oneri di istruttoria pratica e l'importo di € 660.480,00 oltre IVA per la cessione al prezzo

unitario di € 10,32/mq della superficie di proprietà consortile estesa per mq 64.000 circa, salvo conguaglio conseguente alla esatta individuazione e definizione a seguito di frazionamento, nonché l'importo aggiuntivo di € 300.000,00 oltre IVA di cui al punto 1 della delibera 198/03;

- 7. di rinviare la prevista richiesta del 50% del prezzo di vendita delle aree non di proprietà consortile oggetto di assegnazione al momento in cui il Consorzio avrà definito gli accordi preliminari con i proprietari delle aree stesse;*

CONSIDERATO che il TAR per Basilicata con Ordinanza n. 177/2008 del 21.05.2008 – depositata il 22.05.2008 – *“ritenuto ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare, che il ricorso non sembra assistito da sufficiente fumus boni juris, in quanto correttamente il Consorzio, sulla base di quanto statuito da questo TAR con sentenza 657/07, ha rideterminato il prezzo nella misura di 10,32 €/mq, per le sole aree di proprietà consortile, laddove per le rimanenti aree, ha indicato un prezzo minimo, pari ad Euro 30,00/mq, che appare, secondo le non implausibili argomentazioni difensive del Consorzio, inferiore a quello di esproprio”*, respingeva la domanda cautelare di sospensione dell'efficacia della delibera 174/2008 incidentalmente avanzata dalla LUCANDOCKS S.p.A. con ricorso n. 186/2008 R.G. per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio ASI di Potenza n. 174 del 26.11.2008 in parte de qua e di ogni altro atto comunque connesso;

CONSIDERATO quanto argomentato dal legale di fiducia dell'Ente Avv. Carmine BENCIVENGA nella sintetica relazione recante in oggetto: *“Contenzioso ASI/LUCANDOCKS - breve relazione sulle procedure giudiziarie promosse innanzi al TAR Basilicata”* trasmessa con nota acquisita al protocollo consortile al n. 3956 del 05.06.2008 e rilevato in particolare che a parere del legale: *“le decisioni del Giudice amministrativo allo stato, si presentano senz'altro molto favorevoli per il Consorzio”* in quanto *“In particolare è stato confutato il tentativo della società LUCANDOCKS di poter acquisire ad un prezzo per essa assai vantaggioso (di fatto impraticabile per l'ASI) non solo i terreni già di proprietà consortile (per i quali il prezzo era già stato determinato con la delibera n. 198/03), ma anche i terreni da sottoporre a procedure espropriative”* e *“In questo senso il Giudice amministrativo ha ritenuto corretta l'interpretazione censurata dalla società ricorrente ed avallata dal consorzio nella delibera 174/08, riferita alle delibere consiliari precedenti n. 121/07, 198/03 etc. e alla menzionata sentenza TAR n. 657/07”*.

VISTA la nota Prot. ASI n. 9461 del 12.12.2008 - ricevuta in data 18.12.2008 – con cui veniva dato avviso dell'avvio del procedimento di revoca dell'assegnazione del 1° lotto interporto sito nell'a.i. di Tito disposta con la delibera n. 121/07 nonché della successiva delibera n. 174/07;

VISTE la nota Prot. n. 5359 del 4 luglio 2007, la nota prot. 933 del 6.02.2008, la nota commissariale Prot. n. 7275 del 1° ottobre 2008, la nota commissariale Prot. n. 8334 del 5 novembre 2008, la nota della LUCANDOCKS S.p.A. del 14.11.2008 acquisita al Prot. ASI al n. 8676 del 18.11.2008, la nota commissariale Prot. n. 8776 del 20.11.2008, la già citata nota Prot. n. 9461 del 12.12.2008, la nota della LUCANDOCKS S.p.A. del 29.12.2008 acquisita al Prot. ASI al n. 9787 del 29.12.2008, la nota della LUCANDOCKS S.p.A. del 29.12.2008 acquisita al Prot. ASI al n. 9789 del 29.12.2008, la nota commissariale Prot. n. 9812 del 30.12.2008;

CONSIDERATO che con la richiamata nota Prot. n. 9812 del 30.12.2008 veniva esclusa la possibilità di accedere alla richiesta di parziale trasferimento delle aree avanzata dalla

LUCANDOCKS S.p.A. con la nota acquisita al Prot. ASI sotto il n. 9787 del 29.12.2008 - intergrata dalla nota al protocollo dell'Ente al n. 9789 del 29.12.2008 - stante il dispositivo delle delibere di assegnazione n.ri 121/07 e 174/07;

CONSIDERATO altresì che con stessa nota Prot. n. 9812 del 30.12.2008 veniva evidenziato che le note consortili Prot. n. 933 del 6.02.2008, Prot. n. 7275 del 1.10.2008, Prot. n. 8334 del 5.11.2008 e Prot. n. 8776 del 20.11.2008 erano rimaste inevase e che, tanto considerato, si confermava l'avvio del procedimento di revoca delle delibere n.ri 121/07 e 174/07 di cui era stato avviso con la nota Prot. n. 9461 del 12.12.2008;

VISTA la "memoria difensiva" del 17.01.2009, inviata dalla società LUCANDOCKS S.p.A. e acquisita al Prot. ASI al n. 373 del 19.01.09;

VISTO il parere espresso in merito alla precitata "memoria difensiva" dal legale di fiducia dell'Ente Avv. Carmine BENCIVENGA - acquisito al Prot. ASI al n. 905 del 02.02.2009 - nel quale il professionista, illustrava, tra l'altro, lo stato delle procedure giudiziarie promosse dalla LUCANDOCKS S.p.A. e pendenti dinanzi al TAR Basilicata;

CONSIDERATO, anche alla luce di quanto riportato nel precitato parere legale, che la citata "memoria difensiva" non riporti elementi e/o argomentazioni idonei ad inficiare le motivazioni poste a base dell'avvio del procedimento di revoca delle delibere n.ri 121/07 e 174/07 - comunicato con nota Prot. n. 9461 del 12.12.2008 e confermato dalla nota commissariale Prot. n. 9812 del 30.12.2008 - che trova ampia legittimazione nella perdurante inadempienza della LUCANDOCKS S.p.A. a quanto previsto e disposto dalle delibere oggetto del procedimento di revoca stesso;

VISTA la "memoria illustrativa in sede di audizione del 19 febbraio" - acquisita al Prot. ASI al n. 1529 del 19.02.2009 - prodotta dalla LUCANDOCKS S.p.A. nel corso dell'incontro del 19.02.2009 convocato dal Responsabile del Procedimento con nota Prot. n. 1336 del 12.02.2009 in accoglimento di quanto richiesto in calce alla citata "memoria difensiva" protocollo 373 del 19.01.2009;

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte e le valutazioni espresse dalla LUCANDOCKS S.p.A. nella "memoria illustrativa in sede di audizione del 19 febbraio", lungi dal chiarire o giustificare i motivi della perdurante inadempienza di quella società nei confronti del Consorzio, devono valutarsi come strumentalmente generiche, volutamente astratte rispetto al merito del procedimento avviato ed alle sue reali ed effettive motivazioni (sono riportate, tra l'altro, fantasiose e immeritate censure nei confronti dell'operato di questa amministrazione) e, pertanto, non sufficienti perché la richiesta di procedere alla archiviazione del procedimento di revoca delle delibere n.ri 121/07 e 174/07 avanzata dalla LUCANDOCKS S.p.A. in calce alla "memoria illustrativa" in sede di audizione del 19 febbraio possa ritenersi meritevole di accoglimento;

VISTO il "Nuovo Piano Regolatore Generale" dell'Area Industriale di Tito approvato con D.C.R. n. 82 del 7.02.2006 che all'articolo 6 delle Norme Tecniche ed Urbanistiche indica tra le aree incluse e disciplinate, con diversa destinazione d'uso, l'area "M" destinata a movimentazione e stoccaggio di merci interporto;

RICHIAMATO quanto previsto dallo stesso art. 6 delle Norme Tecniche ed Urbanistiche con riferimento all'area "M" - area destinata a movimentazione e stoccaggio di merci interporto: <<l'area destinata alla movimentazione e allo stoccaggio di merci sarà definita planivolumetricamente mediante apposito progetto unitario esecutivo da sottoporre alla

preventiva approvazione consortile, in base a parametri di comprovata necessità e nel rispetto della valutazione di impatto ambientale e di tutte le norme che regolano la materia. Nel caso in cui alla data del 31.12.2008 l'area o parte di essa non sia trasformata o almeno non siano completati i relativi espropri e iniziati i lavori, essa assumerà destinazione di cui alla lettera A dell'art. 6>>;

ATTESO che alla data del 31.12.2008, per cause tutte non ascrivibili al Consorzio ma riconducibili alla inerzia o mancata volontà della LUCANDOCKS S.p.A. nell'ottemperare a quanto disposto con le delibere n.ri 121/07 e 174/07, risultano non completati gli espropri né iniziati i lavori per la realizzazione della "area destinata alla movimentazione e allo stoccaggio di merci interporto" di cui al citato art. 6 delle Norme Tecniche ed Urbanistiche del "Nuovo Piano Regolatore Generale" dell'Area Industriale di Tito approvato con D.C.R. n. 82 del 7.02.2006;

CONSIDERATO che le Norme Tecniche e Urbanistiche del "Nuovo Piano Regolatore Generale" dell'Area Industriale di Tito approvato con D.C.R. n. 82 del 7.02.2006 sono vigenti ed efficaci, non essendo intervenuta alcuna proposta e tanto meno approvazione di variante come reale ed efficace espressione di volontà da parte delle Amministrazioni che hanno proposto e approvato il PRG;

CONSIDERATO, pertanto, che i terreni originariamente inclusi nell'area "M" destinata a movimentazione e stoccaggio di merci interporto", in ossequio alle esplicite previsioni del PRG approvato con D.C.R. n. 82 del 7.02.2006, debbano oggi considerarsi come aventi la destinazione di cui alla lettera A dell'art. 6 delle Norme Tecniche ed Urbanistiche;

RITENUTO di dover prendere atto della perdurante indisponibilità della Società LUCANDOCKS S.p.A. ed adempiere a quanto disposto con le richiamate delibere n.ri 121 del 25.06.2007 e 174 del 26.11.2007;

RITENUTO non potersi accogliere, per le motivazioni sopra riportate, la "memoria difensiva" trasmessa dalla LUCANDOCKS S.p.A. ed acquisita al Prot. ASI al n. 373 del 19.01.2009;

RITENUTO non potersi accogliere, per le motivazioni sopra riportate, la "memoria illustrativa in sede di audizione del 19 febbraio" prodotta dalla LUCANDOCKS S.p.A. ed acquisita al Prot. ASI al n. 1529 del 19.02.2009;

RITENUTO doversi prendere atto che alla data del 31.12.2008 risultavano non completati gli espropri e non iniziati i lavori per la realizzazione della "area destinata alla movimentazione e allo stoccaggio di merci interporto" di cui all'art. 6 delle Norme Tecniche ed Urbanistiche del "Nuovo Piano Regolatore Generale" dell'Area Industriale di Tito approvato con D.C.R. n. 82 del 7.02.2006;

RITENUTO doversi altresì prendere atto che, per quanto esplicitamente previsto dallo stesso art. 6 delle Norme Tecniche ed Urbanistiche del "Nuovo Piano Regolatore Generale" dell'Area Industriale di Tito approvato con D.C.R. n. 82 del 7.02.2006, decorso infruttuosamente il termine del 31.12.2008, i terreni originariamente inclusi nell'area "M" destinata a movimentazione e stoccaggio di merci interporto" debbano oggi considerarsi come aventi la destinazione di cui alla lettera A dello stesso art. 6;

RITENUTO, per tutto quanto precede, che sussistano le condizioni per definire il procedimento di revoca delle delibere n.ri 121 del 25.06.2007 e 174 del 26.11.2007 di

assegnazione alla LUCANDOCKS S.p.A. del cui avvio si era data comunicazione con la nota Prot. n. 9812 del 30.12.2008 e, pertanto, disporre la revoca delle delibere n.ri 121 del 25.06.2007 e 174 del 26.11.2007;

DATO ATTO che la LUCANDOCKS S.p.A. ha versato la complessiva somma di € 155.500,00 di cui € 5.500,00 al netto di IVA (fattura n. 201 del 20.05.2003) e € 150.000,00 comprensivi di IVA pari a € 25.000,00 (fattura n. 1068 del 29.09.2003);

DATO ATTO che alla LUCANDOCKS S.p.A per effetto della approvazione della deliberazione n. 174/07, trasmessa con nota consortile Prot. n. 933 del 6.02.2008, veniva richiesta, tra l'altro, la somma di € 17.104,00 oltre IVA per oneri di istruttoria pratica;

TENUTO CONTO quindi che occorre restituire le somme versate dalla società LUCANDOCKS S.p.A nella misura di € 109.975,20;

Tanto premesso, così come predisposto dai competenti uffici consortili, visti i pareri favorevoli espressi in calce dai competenti Dirigenti consortili nonché quello espresso dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 24 dello Statuto consortile che, ad ogni effetto, costituiscono parte integrante della presente delibera;

con i poteri conferitogli dal Presidente della Giunta Regionale, giusto Decreto di nomina n. 223 del 24 settembre 2008;

D E L I B E R A

1. di prendere atto della perdurante indisponibilità della Società LUCANDOCKS S.p.A. ad adempiere a quanto disposto con le delibere n.ri 121 del 25.06.2007 e 174 del 26.11.2007 e che la stessa non ha manifestato alcuna concreta disponibilità ad effettuare l'investimento inizialmente programmato;
2. di non accogliere, per le motivazioni in premessa riportate, la "memoria difensiva" trasmessa dalla LUCANDOCKS S.p.A. ed acquisita al Prot. ASI al n. 373 del 19.01.2009 nonché la "memoria illustrativa in sede di audizione del 19 febbraio" prodotta dalla LUCANDOCKS S.p.A. ed acquisita al Prot. ASI al n. 1529 del 19.02.2009;
3. di prendere atto che alla data del 31.12.2008 risultavano non completati gli espropri e non iniziati i lavori per la realizzazione della "area destinata alla movimentazione e allo stoccaggio di merci interporto" di cui all'art. 6 delle Norme Tecniche ed Urbanistiche del "Nuovo Piano Regolatore Generale" dell'Area Industriale di Tito approvato con D.C.R. n. 82 del 7.02.2006 e che, per quanto esplicitamente previsto dallo stesso art. 6 delle Norme Tecniche ed Urbanistiche del "Nuovo Piano Regolatore Generale" dell'Area Industriale di Tito approvato con D.C.R. n. 82 del 7.02.2006, decorso infruttuosamente il termine del 31.12.2008, i terreni originariamente inclusi nell'area "M destinata a movimentazione e stoccaggio di merci interporto" debbano oggi considerarsi come aventi la destinazione di cui alla lettera A dello stesso art. 6;
4. attestare che sussistono le condizioni per definire il procedimento di revoca delle delibere n.ri 121 del 25.06.2007 e 174 del 26.11.2007 di assegnazione alla società LUCANDOCKS S.p.A. del cui avvio si era data comunicazione con la nota Prot. n. 9812 del 30.12.2008;

5. di disporre la revoca della assegnazione alla LUCANDOCKS S.p.A. dei terreni nell'agglomerato industriale di Tito destinati alla realizzazione del 1° lotto dell'interporto di Tito;
6. di disporre la revoca della delibera n.121 del 25.06.2007;
7. di disporre la revoca della delibera n. 174 del 26.11.2007, adottata in dipendenza della intervenuta sentenza del TAR Basilicata n. 657/07;
8. di prevedere la restituzione delle somme versate dalla LUCANDOCKS S.p.A. nella misura di € 109.975,20;
9. di notificare alla società LUCANDOCKS S.p.A la presente deliberazione;
10. di riservarsi ogni eventuale ulteriore azione
11. di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nelle premesse e nel dispositivo della presente deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Firmato
IL COMMISSARIO
Ing. Alfonso Ernesto NAVAZIO

Parere del Dirigente Tecnico:

Vista la nota prot. 9461 del 12.12.2008 con cui veniva comunicato alla Lucandocks S.p.A. l'avvio del procedimento di revoca delle delibere 121/2007 e 174/2007; vista la nota commissariale prot. 9812 del 30.12.2008; visto il parere reso dal legale di fiducia dell'Ente Avv. Carmine Bencivenga acquisito al protocollo consortile n. 905 del 02.02.2009; ritenuto anche sulla scorta di quanto riportato del citato pare legale che non siano meritevoli di accoglimento le argomentazioni addotte dalla Lucandocks S.p.A. nella "memoria difensiva" trasmessa acquisita al protocollo consortile al n.373 del 19.01.2009 e nella "memoria illustrativa in sede di audizione del 19 febbraio" acquisita al prot. 1529 del 19.02.2009; preso atto che alla data del 31.12.2008 risultavano non completati gli espropri e non iniziati i lavori per la realizzazione della "area destinata alla movimentazione e allo stoccaggio di merci interporto" di cui all'art. 6 delle Norme Tecniche ed Urbanistiche del "Nuovo Piano Regolatore Generale" dell'Area Industriale di Tito approvato con D.C.R. n. 82 del 7.02.2006 e che, per quanto esplicitamente previsto dallo stesso art. 6 delle Norme Tecniche ed Urbanistiche dello stesso strumento urbanistico, i terreni originariamente inclusi nell'area "M destinata a movimentazione e stoccaggio di merci interporto" debbano oggi considerarsi come aventi la destinazione di cui alla lettera A dello stesso art. A; si propone di attestare che sussistono le condizioni per definire il procedimento di revoca delle delibere n.121 del 25.06.2007 e n. 174 del 26.11.2007 del cui avvio si era data comunicazione con la nota prot. 9812 del 30.12.2008 e disporre la revoca della delibera n.121 del 25.06.2007 di assegnazione alla Società Lucandocks S.p.A dei terreni siti nell'agglomerato industriale di Tito destinati alla realizzazione dell'approvato progetto del 1° lotto dell'interporto di Tito e della delibera n. 174 del 26.11.2007, adottata in dipendenza della intervenuta sentenza del TAR Basilicata n. 657/07.

Firmato
IL DIRIGENTE TECNICO
Ing. Guido BONIFACIO

Tito lì, 17.06.09

Parere del Dirigente Amministrativo:

Esaminati gli atti e visto che la Lucandocks S.p.A. ha versato la complessiva somma di €.155.500,00 di cui €.5.500,00 al netto di IVA (fattura n.201 del 20.05.2003) e €.150.000,00 comprensivi di IVA, pari a €.25.000,00 (fattura 1068 del 29.09.2003), considerato che alla Lucandocks S.p.A, per effetto della approvazione della deliberazione 174/07, trasmessa con nota consortile protocollo n.933 del 6.02.2008, è stata richiesta, tra l'altro, la somma di €. 17.104,00 oltre IVA per oneri di istruttoria pratica, si attesta che le somme versate e da restituire alla società Lucandocks S.p.A ammontano a €.109.975,20;

Firmato
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Geom. Alfredo ROCCO

Tito lì 18.06.09

Visto del Direttore Generale:

Si attesta la legittimità dell'atto.

Firmato
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Mario CERVERIZZO

Tito lì, 18.06.09

